ZONE DELL'INTORNO AEROPORTUALE

Caratterizzazione acustica secondo il D.M. 31/10/97

ZONA A: l'indice Lva non può superare il valore di 65 dB(A)
Non sono previste limitazioni urbanistiche nel PRG fatte salve le prescrizioni afferenti la legge 4/2/1963 n° 58.

ZONA B: l'indice Lva non può superare il valore di 75 dB(A)
Sono ammesse le attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico.

ZONA C: l'indice Lva può superare il valore di 75 dB(A)
Sono ammesse esclusivamente le attività funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali.

Al di fuori delle zone A, B e C il descrittore Lva, livello di valutazione del rumore aeroportuale, non può superare il valore di 60 dB(A)

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE IN dB

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento			
	Diurno 1 ora 06.00-07.00	Notturno 1 ora 05.00-06.00	Diurno 16 06.00-22.00	Notturno 8 22.00-06.00
I Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III Aree tipo mista	70	55	60	50
IV Aree di intenso attività umana	75	60	65	55
V Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	—	—	70	70

I tempi a lungo termine (L) aggiornati i tempi all'interno dei quali si deve avere la conformità dei limiti di zona di cui alla tabella precedente, vengono fissati in anni a seguito di valutazioni di carattere generale locali.
Il superamento entro il arco del valore di cui sopra comporta l'attivazione del Piani di risanamento.
Il valore di emissione non è superato se il rilevamento di un singolo periodo di tempo a lungo termine (L) non supera il valore di emissione per il periodo di tempo a breve termine (T) di cui alla tabella precedente.
Nel caso di superamento dei valori di emissione, di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 14/11/1997 e nel caso previsto al comma 1, lettera a) dell'art. 4 della legge quadro 447/95, l'amministrazione comunale ha l'obbligo d'predisporre ed adottare un Piano di risanamento acustico.

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA CON V< 200 [Km/h]

	Ampiezza della fascia di pertinenza dalla mezzeria più esterna binario (metri)	Valori limite assoluti di immissione di rumore Leq dB(A) D	N
Fascia di pertinenza A	100	70	60
Fascia di pertinenza B	150	65	55
Fascia con presenza di ospedali o case di cura	250	50	40
Fascia con presenza di scuole	250	50	—

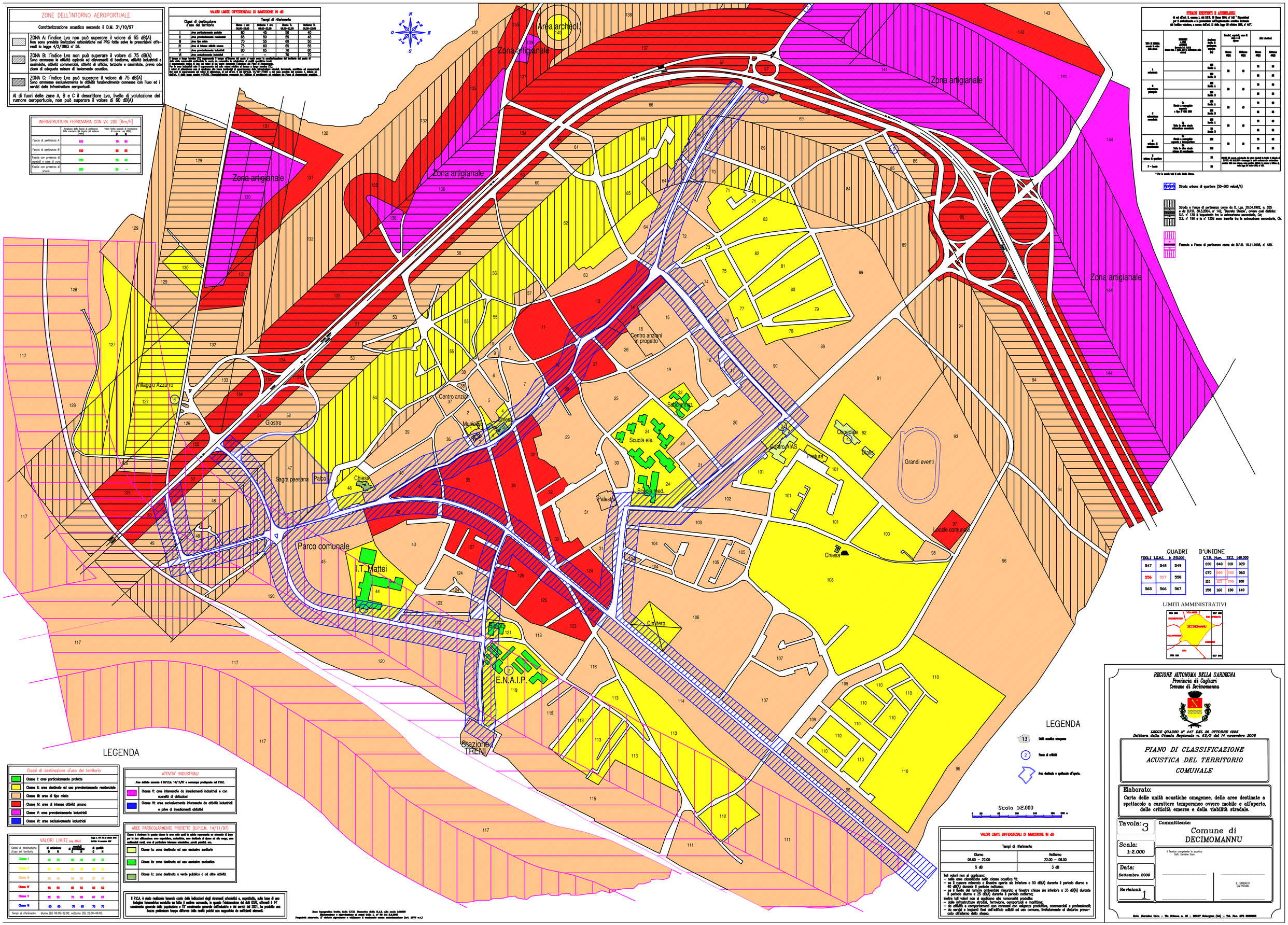

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI

di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. 30 Marzo 2004, n°142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n°447".

TIPO DI STRADA secondo il codice della strada	DESCRIZIONE AMBITO STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (Decreto DPR 142/04) Nome tratto + parte per la classificazione della strada	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Ricettori: ospedali, case di cura e di riposo Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Altri ricettori Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A autostrada		250 Fascia A	50	40	70	60
		150 Fascia B			65	55
B extraurbana principale		250 Fascia A	50	40	70	60
		150 Fascia B			65	55
C extraurbana secondaria	Ca Strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980	250 Fascia A	50	40	70	60
		150 Fascia B			65	55
	Cb Tutte le altre strade extraurbane secondarie	250 Fascia A	50	40	70	60
		150 Fascia B			65	55
D urbana di scorrimento	Da Strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100			65	55
urbana di quartiere		30	PARI AGLI ESISTENTI Ai sensi del decreto del ministero dell'ambiente del 01/04/1998 n° 215 e successive modifiche e integrazioni, le reti ferroviarie di cui al decreto del ministero dell'ambiente del 29/11/2000 n° 356